



## Allocuzione di Benedetto XVI al Tribunale della Rota

### Il diritto della Chiesa, uno strumento per il bene comune al servizio dell'uomo

**N**on è vero per essere più pastorale, il diritto debba rendersi meno giuridico: l'ha affermato il Papa in occasione del suo discorso pronunciato per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana.

E' fallace la contrapposizione che vede il diritto e la pastorale porsi in antitesi tra loro. "La dimensione giuridica e quella pastorale – ribadisce Benedetto XVI citando Giovanni Paolo II – sono inseparabilmente unite nella Chiesa pellegrina su questa terra". La loro reciproca "armonia" nasce dal comune rapporto con la finalità a cui tende l'attività della Chiesa, nella promozione autentica del bene comune al servizio dell'uomo. Anche i processi e le attività di applicazione del diritto svolte nei Tribunali ecclesiastici possiedono dunque un "autentico senso pastorale".

Tra "pastoralità" e "giuridicità" si riscontra una "armonia profonda" e decidere in giudizio prendendo in considerazione solo l'aspetto pastorale - quasi che fosse diverso e contrapposto a quello giuridico - significa operare un "fraitendimento".

La ricerca della verità, insita nella dialettica del processo canonico, ne fa comprendere il suo valore anche pastorale. Atteggiamenti ritenuti a torto pastorali, volti invece al mero compiacimento delle parti e alla semplice soddisfazione delle richieste avanzate, in realtà non rispondono al bene

delle persone e della comunità ecclesiale: non ci può essere una zona franca in cui, per malintese esigenze pastorali o presunte tali, il processo esula dalla ricerca della verità e dall'obiettiva applicazione del diritto.

Solo un processo svolto alla luce della ricerca della verità può dirsi un autentico atto di giustizia, che è per la Chiesa al tempo stesso giuridico e pastorale. La giustizia a sua volta non si contrappone alla carità, perché anche chi amministra la giustizia nella Chiesa non può mai prescindere dall'amore: l'amore verso Dio e verso il prossimo deve informare ogni attività nella compagine ecclesiale, anche quella apparentemente più tecnica e burocratica come potrebbe sembrare l'applicazione del diritto nei processi.

La Chiesa è il popolo di Dio, la comunità dei redenti, mistero e sacramento di salvezza (cfr. *Lumen Gentium*, 8). Ma essa è anche una collettività organizzata che, per poter realizzare efficacemente la sua missione, deve invernarsi nel mondo anche attraverso una dimensione giuridica e istituzionale, che, se correttamente intesa, non va contrapposta, ma anzi è complementare a quella pastorale.

Se pure la Chiesa non viene più ad essere definita dal Concilio come *societas perfecta* (era questa, come noto, la posizione della cd. Scuola del diritto pubblico ecclesiastico), è innegabile che essa pellegrina

sulla terra non possa prescindere da una sua organizzazione istituzionale che necessita di regole e di strumenti che ne garantiscano la corretta applicazione. D'altronde già i Romani avevano capito che in ogni gruppo umano è necessario

**"La dimensione giuridica e quella pastorale sono inseparabilmente unite nella Chiesa"**

Benedetto XVI

darsi delle norme, secondo il noto brocardo: *ubi societas, ibi ius*.

Il diritto canonico diventa in questa prospettiva non un rigido sistema procedurale fatto di norme astratte e di formalismi vuoti, ma uno strumento necessario alla vita della Chiesa e allo svolgimento della sua missione nel mondo. Lo scopo costitutivo del processo "non è quello di complicare inutilmente la vita ai fedeli, né tantomeno di esacerbarne la litigiosità", ma solo un inevitabile strumento "per rendere un servizio alla verità" (cfr. allocuzione del Papa alla Rota del 2006).

Il diritto canonico rappresenta quindi uno strumento necessario per lo svolgimento della missione della Chiesa e la sua applicazione non può mai prescindere dal tenere in grandissima considerazione la *salus animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet* (cfr. can. 1752).

**2****GIURISPRUDENZA**

Sent. 1343/2011 della Cassazione italiana  
Una sentenza singolare

**3****EVENTI**

La VI Giornata canonistica all'Università Lateranense  
8-9 marzo 2011

**4****LIBRERIA**

Paolo Gherri  
I tempi di nomina dei parroci



Cassazione, I Sezione Civile, n. 1343/2011

## Una pronuncia singolare contro il riconoscimento in Italia delle sentenze ecclesiastiche in materia di nullità matrimoniale per contrasto con l'ordine pubblico

### **La pronuncia della Cassazione**

La sentenza n. 1343 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato anche da varie pronunce della stessa Cassazione a Sezioni Unite, ha stabilito il principio per cui laddove i coniugi abbiano convissuto per oltre un anno successivamente alla celebrazione del matrimonio, la sentenza pronunciata dal Tribunale ecclesiastico che ne dichiara la nullità non può essere convalidata dalla Corte d'Appello competente, con i conseguenti effetti civili in Italia, poiché contraria all'ordine pubblico.

### **Il riconoscimento nell'ordinamento italiano delle sentenze canoniche che dichiarano la nullità del matrimonio**

La materia è regolata oggi dall'articolo 8, comma 2, dell'Accordo del 1984 tra la Santa Sede e l'Italia che modifica il precedente Concordato lateranense del 1929. Sulla base di questa normativa, le sentenze pronunciate dai tribunali ecclesiastici, una volta diventate esecutive per l'ordinamento canonico, su domanda delle parti o di una di esse, sono dichiarate efficaci in Italia con una sentenza di delibazione della Corte d'Appello competente.

### **Qualche considerazione sul procedimento di delibazione**

Dopo la riforma del diritto internazionale privato operata in Italia con la legge 218 del 1995, tutte le sentenze straniere vengono riconosciute automaticamente e producono i loro effetti per l'ordinamento italiano senza bisogno di controlli giurisdizionali. Per le sentenze ecclesiastiche invece è previsto il sistema della delibazione che rappresenta evidentemente un ingiustificato e anacronistico aggravio procedimentale.

Sarebbe più opportuno assicurare alle sentenze ecclesiastiche lo stesso trattamento previsto dalla legge n. 218/95 per tutte le altre sentenze straniere, senza aggravii e ostacoli ulteriori.

### **I limiti all'ingresso delle sentenze straniere nell'ordinamento italiano**

Le sentenze straniere per essere efficaci nell'ordinamento italiano non devono andare contro l'ordine pubblico. Non si tratta dell'ordine pubblico di polizia, né attiene a questioni di sicurezza. Il riferimento è al cd. ordine pubblico internazionale, inteso come insieme di principi fondamentali e inderogabili interni ad ogni ordinamento giuridico che non possono essere scardinati da un provvedimento giurisdizionale straniero.

### **Il riferimento all'ordine pubblico nella sentenza n. 1343**

Il riferimento sembra oggettivamente un po' forzato: si richiama l'ordine pubblico, che dovrebbe rappresentare l'insieme dei principi fondamentali inderogabili dell'ordinamento italiano, dilatandone il concetto fino a ricomprendervi dei meri aspetti temporali legati al termine oltre il quale viene esercitata l'azione.

La sentenza n. 1343 richiama inoltre il principio del *favor* per il matrimonio riconosciuto dal siste-

ma italiano e l'art. 29 della Costituzione sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi per argomentare l'assoluto contrasto della sentenza canonica con l'ordinamento italiano e quindi l'impossibilità di riconoscimento e di efficacia al suo interno. Ma i principi evocati per motivare il presunto contrasto non solo sono presenti anche all'interno dell'ordinamento canonico, ma anzi sono in esso presi in considerazione e tutelati in maniera anche più intensa di quanto non sia dal sistema giuridico italiano.

Per la Chiesa l'uguaglianza morale dei coniugi è una previsione fondamentale ed ineliminabile, deriva direttamente dal diritto divino e dalla radicale uguaglianza di tutti i *christifideles* in quanto tali. Il *favor matrimoni* è molto più sentito dalla Chiesa che dallo Stato italiano, tant'è che per la Chiesa il matrimonio è indissolubile, per la Repubblica italiana invece i suoi effetti possono tranquillamente essere posti nel nulla con il divorzio.

### **Come leggere questa sentenza**

Sembra in conclusione che questa pronuncia sia improntata da una buona dose di pregiudizio ideologico anticlericale che pensavamo francamente superato. La stessa Corte di Cassazione, magari a Sezioni Unite, appena se ne presenterà l'occasione, di certo non mancherà di dare una lettura più serena e rispettosa del diritto alla fattispecie in questione.

### **Corte di Cassazione, I Sezione Civile**

### **Sentenza n. 1343, 20 gennaio 2011**

**La massima: laddove i coniugi abbiano convissuto per oltre un anno successivamente alla celebrazione del matrimonio, la sentenza pronunciata dal Tribunale ecclesiastico che ne dichiara la nullità non può essere convalidata dalla Corte d'Appello competente e non può produrre effetti civili in Italia, poiché contraria all'ordine pubblico.**

**L'ordine pubblico interno matrimoniale evidenzia un palese favor per la validità del matrimonio quale fonte del rapporto familiare incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali**



## Alla Pontificia Università Lateranense, 8-9 marzo 2011 VI Giornata canonistica interdisciplinare:

### “Decidere e giudicare nella Chiesa” è il tema di studio

E' arrivata ormai alla sesta edizione la Giornata canonistica interdisciplinare, incontro di studio annuale organizzato presso la Pontificia Università Lateranense per dibattere e approfondire tematiche legate al diritto canonico, attraverso un approccio multidisciplinare.



I lavori dell'incontro si articolano in due giornate di studio, l'8 ed il 9 marzo, secondo il programma riportato. Per la qualità dei contributi e dei relatori, il rigore scientifico con cui vengono svolti gli argomenti e l'approfondimento puntuale dei temi proposti, le Giornate canonistiche hanno ormai assunto un rilievo particolarmente significativo che va oltre i confini della sola Università Lateranense presso la quale si svolgono. I relatori che partecipano alla Giornate provengono infatti anche da altre Università, proprio per sviluppare un maggiore dibattito ed aggiungere un qualificato contributo esterno.

L'evento è rivolto, oltre che agli studiosi e agli esperti del settore, anche agli studenti dell'Università per il suo alto valore dal punto di vista formativo, in particolare per l'approccio interdisciplinare che offre nello sviluppo degli argomenti trattati. I lavori delle due giornate cominciano alle ore 9,00 e si svolgono presso l'aula Pio XI.

L'incontro è anche accreditato presso il Consiglio nazionale forense per la maturazione dei crediti formativi per gli avvocati. Per partecipare ai lavori è possibile contattare la segreteria organizzativa della Pontificia Università Lateranense - Ufficio grandi eventi.

Il tema di studio scelto quest'anno è particolarmente interessante: “Decidere e giudicare nella Chiesa”.

L'attività del giudice richiede infatti sempre una prudente valutazione dei fatti che emergono nel processo e una decisione che applichi il diritto al caso concreto secondo giustizia. La giurisprudenza è in qualche modo sempre creatrice del diritto, attraverso un'applicazione della norma generale e astratta alla fattispecie sottoposta a giudizio: è il

giudice in ultima analisi che impone coattivamente alle parti la legge del caso concreto. Da questo deriva tutta la responsabilità della pronuncia di una decisione giudiziale, che richiede nel giudice il raggiungimento della certezza morale su quanto è chiamato a giudicare: certezza che deve attingere dagli atti e da quanto risulta dimostrato nell'ambito del processo (cfr. can. 1608 CIC).

Senza mai dimenticare che l'attività della giurisprudenza canonica non può mai ridursi ad una fredda e meccanica applicazione tecnica di regole astratte, ma incide direttamente sulla vita stessa delle persone, coinvolge i loro beni spirituali, e possiede quindi sempre una valenza pubblica e interessa la vita stessa della Chiesa. Il processo e la sentenza hanno infatti ogni volta una grande rilevanza sia per le parti, sia per l'intera compagine ecclesiale (cfr. Benedetto XVI, allocuzione alla Rota del 2010).

*“Decidere e giudicare sono attività che nella vita ecclesiale assumono un particolare significato e una specifica valenza in quanto l'intervenire con autorità sulla vita dei fratelli nella fede non presuppone né gli stessi fondamenti né le stesse modalità degli ordinamenti giuridici civili. Il personalismo e la corresponsabilità che animano e modellano la missione e la vita ecclesiale esigono infatti che l'esercizio di qualunque potestà offra un reale beneficio all'esistenza del credente, tanto individuale che comunitaria. L'attività di governo e quella giudiziale attuate nella Chiesa rispondono strutturalmente a questa tipicità”*

#### **VI GIORNATA CANONISTICA - PROGRAMMA**

##### 1° giornata, martedì 8 marzo 2011

**R. Finamore - Giudicare e decidere: tra coscienza e conoscenza**

**P. Manganaro - Decisione e motivazione nell'intenzionalità della coscienza**

**A. Manenti - Psicologia, scelta e decisione**

**G. Ruffini - La decisione giudiziaria tra coscienza e prudenza**

**M. Nacci - Decidere “per ragioni”: l'arbitrato**

**L. Bombin - Decidere “per principi”: il giudizio in Common Law**

##### 2° giornata, mercoledì 9 marzo 2011

**M. Rioldino - Mediazione come decisione condivisa**

**C. Izzi - Certezza morale nel giudizio canonico**

**G. Caberletti - La motivazione nella sentenza canonica**

**P. Valdrini - La decisione di governo nella Chiesa**

**M. Arroba Conde - Conoscenza e “giudizio” nella Chiesa**

**P. Gherri - L'autotutela amministrativa come supplemento di conoscenza**



Libreria - Paolo Gherrì

## I tempi di nomina dei parroci (can. 522 CIC)

Città del Vaticano, pp. 321

La nomina dei Parroci "a tempo determinato" (cfr. can. 522) è una delle novità più radicali del nuovo Codice di diritto canonico... tanto nuova da non aver suscitato particolari attenzioni da parte della dottrina canonistica che ha continuato a considerarla una sostanziale eccezione al principio enunciato nello stesso canone secondo cui "*Parochus stabilitate gaudeat oportet ideoque ad tempus indefinitum nominetur*".

L'autore ha ripercorso la materia a partire dai primi secoli di vita della Chiesa attraverso la continua dialettica sviluppatasi tra 'qualità' del ministero e sostenimento del clero, fino alla configurazione attuale della tematica,

sviluppatasi a partire dal Concordato napoleonico che ha creato la "inamovibilità dei Parroci", recepita poi nel Codice Pio-Benedettino (1917) come nuova veste della *perpetuitas* beneficiale e come tale tutelata dal diritto canonico. Lo studio dei lavori conciliari e della codificazione susseguente dimostra la piena legittimità canonica, teologica e pastorale dell'ordinarietà della nomina dei Parroci *ad certum tempus*. Una vasta trattazione delle tematiche complementari alla durata della nomina dei Parroci (problematiche pastorali, personali, spirituali) completa il quadro dell'attuale portata della materia, supportando dall'esterno il rigoroso lavoro giuridico.



Il testo è disponibile nelle migliori librerie specializzate e anche sui principali siti internet di vendita di libri del settore.



### [www.iuscanonicum.it](http://www.iuscanonicum.it) è il sito web del diritto canonico

Unico nel suo genere, il sito si propone di mettere insieme, oltre ad un generale quadro d'insieme sull'organizzazione giuridica della Chiesa cattolica e sulla sua struttura istituzionale, una serie di approfondimenti sugli argomenti di maggiore attualità e interesse in materia di diritto canonico.

Il sito vuole essere un luogo di confronto per lo **sviluppo di idee e ricerche in materia di diritto canonico, con rigore scientifico e assoluta fedeltà al Magistero della Chiesa.**

Nella **sezione dei contributi** è possibile trovare e scaricare articoli e approfondimenti sugli argomenti di maggiore interesse e di attualità su specifici temi canonistici.

Nella **sezione degli eventi** sono segnalati convegni, seminari e altri appuntamenti per l'approfondimento e l'aggiornamento sulla materia.

Nella **sezione della libreria** segnaliamo testi e pubblicazioni interessanti nell'ambito del diritto canonico, con le recensioni e i commenti sui contenuti.

Attraverso la nostra **newsletter** si può rimanere sempre informati sulle attività e le novità pubblicate sul sito.

[www.iuscanonicum.it](http://www.iuscanonicum.it) è un libero sito di divulgazione e di confronto di idee che non ha alcun carattere ufficiale, nè è legato alla gerarchia ecclesiastica o a movimenti religiosi. I contenuti del sito e della newsletter vengono aggiornati senza una periodicità fissa e non rappresentano un prodotto editoriale ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 62.

Per leggere il testo completo degli articoli, per gli approfondimenti e per iscriverti alla newsletter collegati subito su

**[www.iuscanonicum.it](http://www.iuscanonicum.it)**

il sito web del diritto canonico